Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

25/2012
APRILE/8/2012 (*)
27 Aprile 2012

CONFERMATA L'INAPPLICABILITA' DEI TRIBUTI SPECIALI PER LA REGISTRAZIONE DI ATTI PUBBLICI, SCRITTURE PRIVATE NON AUTENTICATE E ATTI GIUDIZIARI. A STABILIRLO È LA STESSA AGENZIA DELLE ENTRATE A MEZZO DELLA RISOLUZIONE N. 24/E DEL 14 MARZO 2012.

Come noto, la normativa di riferimento per l'applicazione dei tributi speciali da parte dell'Ufficio che cura la registrazione di atti pubblici, scritture private e atti giudiziari, risulta essere contenuta nella Tabella A, Titolo II, allegata al D.L. n. 533/54, così come successivamente modificata dalla Legge n. 549/95.

In particolare in base al n. 2) del Titolo II della citata Tabella ***è dovuto il diritto speciale di € 3,72*** per:

"… il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie…copie o estremi di atti, di denunce e di documenti depositati negli uffici e di decisioni emesse dalle commissioni tributarie, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle norme vigenti …".

Ciò premesso, **con la recente Risoluzione 14.3.2012, n. 24/E,** l'Agenzia delle Entrate ***ha chiarito che per la registrazione di atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari, con annotazione a margine o in calce degli estremi di registrazione, l'Ufficio non può richiedere i tributi speciali.***

All'uopo, si segnala *che già con la* ***circolare 1° giugno 2011 n. 26/E***, in riferimento alla registrazione dei contratti di locazione e all'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca, la stessa Agenzia ebbe modo di chiarire che "***il presupposto per l'applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall'ufficio in calce o a margine dell'atto portato alla registrazione***". "*Tali annotazioni* ***costituiscono una modalità di esecuzione della registrazione***" e, pertanto, "***non possono qualificarsi né come certificazione, né come attestazione da parte dell'ufficio e non vanno soggette a tributi speciali".***

Inoltre, sempre nell'ambito della citata circolare n. 26/E, l'Agenzia delle Entrate, commentando l'inapplicabilità dei tributi speciali con riferimento alla registrazione dei contratti di locazione, prevista per legge, evidenziò altresì che ***se la richiesta di registrazione è presentata dal contribuente per adempiere ad un obbligo di legge***, l'attività svolta dall'Ufficio ***non può***

essere inquadrata nell'ambito dei servizi resi al cittadino di cui al D.L. n. 533/54.

Poiché il contenuto della suddetta circolare *era circoscritto all'ambito dei contratti di locazione con o senza la cedolare secca,* ***erroneamente alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno continuato a richiedere il tributo speciale (id. € 3,72)***, anche quando in sede di registrazione gli stessi effettuavano le annotazioni a margine come previsto dall'art. 16, comma 4, DPR n. 131/86.

Da ciò, la necessità di chiarimenti da parte ***dell'Agenzia che, con la risoluzione in esame ed allo scopo di dissipare ogni dubbio in merito alla normativa di applicazione dei tributi speciali, ha puntualizzato:***

"… la soluzione interpretativa di cui alla circolare n. 26/E *costituisce un* ***principio di carattere generale, suscettibile di essere applicato alla registrazione in ufficio di tutte le tipologie di atti****".*

In conclusione, i tributi speciali:

NON SONO DOVUTI:

- se la richiesta di registrazione da parte del contribuente è effettuata **per adempiere ad un obbligo di legge**, in quanto l'attività dell'Ufficio **non può essere ricompresa tra i servizi resi al cittadino** di cui al D.L. n. 533/54;
- per l'**annotazione degli estremi** di registrazione a margine o in calce all'atto restituito, nell'ambito della registrazione di atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari, per carenza del presupposto impositivo, in quanto la stessa **fa parte delle modalità di esecuzione della registrazione**;
- **anche quando la registrazione** dell'atto è effettuata **volontariamente** dal contribuente, anche con l'annotazione da parte dell'Ufficio ai sensi dell'art. 16, TUR, che rappresenta sempre una **modalità di esecuzione della registrazione**.

SONO DOVUTI per il **rilascio** di:

- **copie**;
- **estratti**;
- **certificazioni e attestazioni** rese dall'Amministrazione finanziaria;

Quanto sopra su richiesta del contribuente.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/GC